

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/06/2011

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/31779-liquidazione-del-danno-morale-stessi-diritti-per-la-famiglia-di-fatto-e-per-quella-legittima-cass-n-12278-2011>

Autore: sentenza

Liquidazione del danno morale: stessi diritti per la famiglia di fatto e per quella legittima (Cass. n. 12278/2011)

Cassazione Civile sez. III 7/6/2011 n. 12278; Pres. Filadoro C.



12278 / 2011

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RISARCIMENTO
DANNI DA
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 7689/200

- Dott. CAMILLO FILADORO - Presidente -
- Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Consigliere -
- Dott. ULIANA ARMANO - Rel. Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Consigliere -
- Dott. RAFFAELLA LANZILLO - Consigliere -

Cron. 12278

Rep. 3595

Ud. 03/03/2011

PU

ha pronunciato la seguente

contributo
unificato

SENTENZA

sul ricorso 7689-2009 proposto da:

ved.

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CELIMONTANA
38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO,
che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato
AGOSTINO GOGLINO giusta procura in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

contro

ASSICURAZIONI

2011

658

S.P.A. già SPA , in
persona del suo procuratore Dott.ssa
, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA
MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato
ALESSI GAETANO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato CAMASSA RAFFAELE giusta
procura a margine del controricorso;

- **controricorrente** -

nonchè contro

SRL ;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 413/2008 della CORTE D'APPELLO
di MILANO, Sezione Terza Civile, emessa il
31/01/2006, depositata il 12/02/2008; R.G.N.
3939/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/03/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA
ARMANO;

udito l'Avvocato PANARITI BENITO;

udito l'Avvocato CAMASSA RAFFAELE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

ed i figli legittimi , e
citavano in giudizio la srl e la
, poi e attualmente s.p.a,
per sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti
all'incidente stradale del 4 agosto 1993, nel quale aveva trovato la
morte il proprio marito e padre
Nel giudizio intervenivano la convivente del
e la figlia naturale dello stesso,

La sentenza di primo grado ha accertato la pari responsabilità della
e di nella causazione dell'incidente
ed ha risarcito il danno morale subito dalla moglie del ,
, nella misura di euro 20.658,28, e dai i figli legittimi
e nella misura di euro 10.329,14,dalla figlia
legittima nella misura di euro 5.164,57, dalla
convivente nella misura di euro 20.658,28 e
dalla figlia naturale nella misura di euro
10.329,14; ha liquidato in uguale misura il danno patrimoniale fra la
famiglia legale e quella di fatto.

Con sentenza del 12-2-2008 la Corte di Appello di Milano ha
confermato la sentenza di primo grado .

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione

ed i figli legittimi , e
con tre motivi .

Resiste con controricorso la s.p.a già

illustrato anche da memoria ex art.378 c.p.c.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli
artt.2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di
liquidazione del danno non patrimoniale, nonché vizi di motivazione
sul punto ex art.360 n.3 e 5c.p.c.

Ad avviso dei ricorrenti il giudice del merito non poteva procedere ad
una determinazione complessiva ed unitaria del danno morale ed alla
conseguente ripartizione dell'intero importo in modo automaticamente
proporzionale tra tutti gli aventi diritto, bensì doveva determinare in

concreto il danno morale per ciascuno dei congiunti tenendo conto delle effettive sofferenze patite.

1.1. Il motivo è infondato.

Infatti i giudici di merito hanno proceduto alla ripartizione dell'importo dovuto per danno morale tra tutti gli aventi diritto non in modo automatico, ma nella determinazione in concreto del danno per ciascuno dei congiunti hanno tenuto conto delle effettive sofferenze patite, in modo da rendere la somma riconosciuta adeguata al particolare caso concreto (Cass. n. 116/2001).

1.2. I giudici di merito hanno tenuto conto della particolarità della situazione in oggetto, condividendo la giurisprudenza, anche di legittimità, che in materia di responsabilità civile ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno conseguente alle lesioni o alla morte di una persona in favore del convivente "more uxorio" di questa, pur richiedendo che venga fornita, con qualsiasi mezzo, la prova dell'esistenza e della durata di una comunanza di vita e di affetti e di una vicendevole assistenza morale e materiale, cioè di una relazione di convivenza avente le stesse caratteristiche di quelle dal legislatore ritenute proprie del vincolo coniugale (Cass. Sez. III, 29/4/2005 n. 8976).

In base agli stessi presupposti, la Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza del diritto al risarcimento in favore di chi sia stata legata da un vincolo di filiazione naturale alla vittima del sinistro, ancorché non legalmente riconosciuta, laddove tale vincolo sia stato contraddistinto dalle medesime caratteristiche di quello tra genitore e figlio legittimo o naturale riconosciuto.

Dall'esame del compendio probatorio, i giudici di merito hanno ritenuto provato che da molti anni aveva stabilito la sede principale della sua attività lavorativa e lì aveva costituito con un'unione stabile, caratterizzata non soltanto da un legame affettivo, ma anche dalla gestione comune dei molteplici aspetti della vita quotidiana, con reciproco appoggio morale e materiale, nonché, successivamente, dalla condivisione dei compiti connessi alla nascita e alla crescita della figlia, con la quale il intratteneva un rapporto sotto ogni profilo assimilabile a quello genitore-figlio; che aveva peraltro mantenuto

stabili legami, anche affettivi, con i figli legittimi e con la moglie, i quali vivevano a Salerno e con i quali trascorreva regolarmente le principali festività, provvedendo sotto il profilo economico alle esigenze anche di questo nucleo familiare.

1.3. Si osserva che i Giudici di appello hanno parificato, ai fini del risarcimento del danno morale, la famiglia legale e la famiglia di fatto, in quanto per quest'ultima è stata provata la stabilità e la continuità nel tempo del rapporto e delle relazioni affettive.

Successivamente hanno differenziato le singole posizioni degli aventi diritto, riconoscendo alla moglie ed alla convivente un importo maggiore rispetto ai figli, e per i figli un importo diverso per quelli conviventi e per la figlia sposata, a cui è stato liquidato un importo inferiore,

1.4. Quindi nel risarcimento concreto del danno, tenendo conto della particolarissima situazione di un soggetto con due nuclei familiari legati a lui da un rapporto di procreta e contemporanea stabilità nel tempo, i giudici di merito, lungi dal lamentato automatismo, hanno tenuto conto della diversa intensità del vincolo familiare, moglie convivente e figli, e della effettiva convivenza, liquidando alla figlia sposata un importo inferiore.

2. Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2059, 2056, 1223 e 1226 c.c. e dei principi generali in materia di liquidazione del danno non patrimoniale nonché vizi di motivazione sul punto ex art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.

I ricorrenti deducono che la liquidazione del danno non patrimoniale deve comunque rispettare ~~alla~~ esigenza di una ragionevole correlazione tra gravità effettiva del danno ed ammontare dell'indennizzo (e non può consistere in una espressione simbolica).

2.1. Si osserva che i ricorrenti non hanno contestato in appello il criterio utilizzato per la quantificazione del danno morale complessivo, richiamando solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello i più recenti e più elevati importi, da centomila e duecentomila euro, previsti nelle tabelle del Tribunale di Milano nella liquidazione del danno morale in favore del coniuge e dei figli.

Il motivo quindi deve considerarsi inammissibile perché introdotto per la prima volta nel giudizio di cassazione

3. Come terzo motivo di ricorso viene denunciato vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione per aver i giudici di merito riconosciuto un contributo annuo di lire 10 milioni alla famiglia di fatto, nell'ambito della quantificazione del danno patrimoniale.

Infatti secondo i ricorrenti i giudici di merito avevano riconosciuto che il ~~erogava~~ un contributo annuo di euro 10.000,00 in favore della famiglia di fatto, senza che di tale circostanza fosse stata fornita alcuna prova.

3.1. Si osserva che sotto l'apparente denuncia di vizio di omessa motivazione i ricorrenti richiedono a questa Corte un riesame del merito della controversia con una valutazione delle risultanze probatorie diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa.

3.2. Nel caso di specie la Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova dell'effettiva coesistenza dei due nuclei familiari entrambi percepiti e vissuti dal defunto come "famiglia" e del sostegno economico fornito in uguale misura ad entrambi.

Della linea argomentativa sviluppata, fondata su prove documentali e deposizioni testimoniali ritenute dalla Corte di appello attendibili, i ricorrenti non segnalano alcuna caduta di consequenzialità, mentre l'impugnazione si risolve in una generica prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito: il che non può trovare spazio nel giudizio di cassazione.

Giusti motivi impongono la compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Roma 3-3-2011

Il Consigliere estens.



Il Presidente 

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi = 7 GIU. 2011.....
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

